

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE

**Procedura aperta per la fornitura di
“Ausili terapeutici per disabili (Allegato 1 Elenco 2 D.M. 332/1999)”
occorrenti alle AA.SS.LL. delle regioni Liguria e Valle d’Aosta**

della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi

LOTTI n. 9

N° gara 6369459

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

I quantitativi presunti dei lotti di cui all' "Allegato A1) – Fabbisogni" della "Sezione A - Capitolato tecnico" sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori verificabili nel corso del periodo contrattuale; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere.

Art. 2 – PREZZI D'AGGIUDICAZIONE. PREZZI CONSIG

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, la Centrale, sentite le aziende sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato.

L'esercizio del diritto di recesso avviene secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**3.1 Caratteristiche minime**

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire la gamma dei prodotti offerti in sede di gara aventi le caratteristiche minime corrispondenti a quelle indicate nel D.M. 27/08/1999 n. 332 (Nomenclatore Tariffario Nazionale) e conformi alle direttive europee ed alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, in particolare al D.Lgs. n. 46/97 con cui è stata recepita la Direttiva Europea n. 93/42 in materia di dispositivi medici.

Tutti gli ausili dovranno essere conformi alle direttive europee e alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, in particolare al D.Lgs. n. 46/97 con cui è stata recepita la Direttiva Europea n. 93/42 in materia di dispositivi medici.

La Ditta aggiudicataria si impegna a prestare i servizi oggetto della fornitura su tutto il territorio delle regioni Liguria e Valle d'Aosta, nelle sedi indicate dalle varie AA.SS.LL. e presso il domicilio degli utenti, nei luoghi che saranno indicati negli ordinativi emessi dai settori A.S.L. preposti, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato.

Detti servizi, comunque, dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'A.S.L..

A ciascun prodotto dovrà essere allegato un manuale d'uso multilingua (la presenza di una sezione in lingua italiana è obbligatoria).

Qualora nel periodo di vigenza del presente contratto l'impresa aggiudicataria intenda fornire, alle medesime condizioni economiche, un ausilio diverso da quello originariamente offerto in sede di gara, sarà facoltà dell'A.S.L. accettare la fornitura del nuovo prodotto a seguito di valutazione della rispondenza del bene a tutti i requisiti di legge e della adeguatezza e qualità tecnico-funzionale.

Si precisa che nel caso in cui, durante la fase di aggiudicazione della gara ovvero durante il periodo di vigenza della Convenzione, dovesse essere modificato o sostituito il D.M. n. 332/99 la Centrale si riserva la facoltà di verificare tali modifiche/sostituzioni e ed eventualmente di apportare gli appositi correttivi alla fornitura, secondo quanto previsto dalla legge.

La Ditta aggiudicataria rimane comunque obbligata a garantire, a proprie spese, la fornitura di prodotti **equivalenti** rispetto a quelli offerti, anche di marchio diverso, nel caso di manifestazioni allergiche, di caratteristiche somatiche o altre controindicazioni sanitarie riferite ai singoli pazienti assistiti e certificate dal medico specialista competente per patologia della struttura pubblica.

La Ditta aggiudicataria rimane altresì obbligata a garantire, a proprie spese, la fornitura di prodotti specifici, alternativi rispetto a quelli offerti, anche di marchio diverso, per i pazienti in fascia pediatrica (0-6) per necessità di maggiore appropriatezza certificate dal medico specialista competente per patologia della struttura pubblica.

Nel caso in cui la fornitura specifica comporti un costo aggiuntivo significativo (+ 25% rispetto al costo standard) sarà riconosciuto, di volta in volta, apposito corrispettivo aggiuntivo dall'Amministrazione contraente per la quota eccedente il 25%.

3.2 Modalità di ordinazione

Il competente Ufficio individuato in ambito territoriale da ciascuna A.S.L. (di seguito denominato Ufficio A.S.L.) provvederà a trasmettere, anche per via informatizzata (es.: e-mail), alla Ditta aggiudicataria e/o a suo incaricato apposita richiesta di consegna.

3.3 Imballaggio

L'imballaggio che costituisce ciascun collo dovrà essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e dovrà garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati. Essi dovranno essere preferibilmente costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

Sull'imballaggio dovrà essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- contrassegno del Fornitore;
- nome dei prodotti contenuti e relativo codice ISO;
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Tutti i prodotti dovranno essere marcati CE, in accordo con le procedure di valutazione previste dal D.Lgs. n. 46/1997.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dovranno essere in lingua italiana e chiaramente leggibili.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata:

- dalla/e Ditta/e aggiudicataria/e del servizio di gestione manutentiva e della logica distributiva degli Ausili per Disabili) indicato/i dalle AA.SS.LL in caso di consegna di cui al punto 3.4.1
- dall'assistito in caso di consegna di cui al punto 3.4.2

e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna di cui al punto 3.4.2 e di montaggio.

3.4 Consegna

Le consegne dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dal presente articolo nonché secondo quelle previste dai successivi paragrafi 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco presso la sede del magazzino dedicato messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria del servizio di gestione manutentiva e della logica distributiva degli Ausili per Disabili individuata a seguito di procedura di gara e di seguito più brevemente indicato Magazzino dedicato o presso il domicilio del paziente come indicato dalle Aziende sanitarie nelle singole Richieste di Consegna o presso il distributore convenzionato indicato dalla Ditta aggiudicataria della fornitura.

La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

In sede di aggiudicazione il Fornitore dovrà fornire, a ciascuna AA.SS.LL., un supporto informatico (ovvero mediante accredito c/o il loro sito fornendo all'uso idonea password) dove le stesse potranno visionare relativamente agli ausili offerti in sede di gara e a quelli riconducibili al Nomenclatore:

- la documentazione tecnica (schede tecniche)
- le certificazioni attestanti la conformità alle normative di riferimento
- le indicazioni manutentive
- i referenti per la manutenzione durante il periodo di garanzia del dispositivo

ed ogni qual altro elemento necessario per un corretto utilizzo dell'ausilio stesso da parte dell'utente.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Le consegne dovranno avvenire nelle quantità richieste.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna dovrà avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Azienda sanitaria contraente.

Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.

La consegna della fornitura, secondo le modalità previste dai successivi punti 3.4.1 – 3.4.2 – 3.4.3, dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà:

- far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro un tempo di norma non superiore a 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima;
- ovvero garantire un servizio di consegne urgenti in caso di sopravvenute motivate esigenze segnalate dall'Ufficio A.S.L. al referente della Ditta.

In tali casi la Ditta dovrà effettuare la consegna entro la data fissata sulle Richieste di consegna.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

E' fatto espresso divieto alla Ditta aggiudicataria di richiedere e/o accettare alcun compenso economico da parte degli assistiti al momento della consegna, pena risoluzione del contratto.

3.4.1 Consegna presso il/i magazzino/i dedicato/i
(messo/i a disposizione dalla/e Ditta/e aggiudicataria/e del servizio di gestione manutentiva e della logica distributiva degli Ausili per Disabili) indicato/i dalle AA.SS.LL

Gli ausili, così come individuati nella "Sezione A – Capitolato tecnico" - dovranno essere consegnati - secondo le modalità previste dal punto 3.4 del presente Capitolato speciale e dalla "Sezione A Capitolato tecnico" - presso la sede del magazzino dedicato (messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria del

servizio di gestione manutentiva e della logica distributiva degli Ausili per Disabili indicata da ciascuna A.S.L..

L'avvenuta consegna dei prodotti dovrà avere riscontro nel documento di trasporto, in triplice copia, di cui:

- due copie resteranno al fornitore (di cui una da allegare alla fattura)
- una sarà trattenuta dal magazzino dedicato presso cui verrà effettuata la consegna dell'ausilio.

Quest'ultima dovrà essere firmata per l'avvenuto ricevimento del presidio, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data della Richiesta di Consegna, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

3.4.2 Consegna a domicilio dell'assistito/istruzioni all'assistito

Gli ausili, così come individuati nella "Sezione A – Capitolato tecnico" - dovranno essere consegnati - secondo le modalità previste dal punto 3.4 del presente Capitolato speciale e dalla "Sezione A Capitolato tecnico" - presso il domicilio dell'assistito/istruzioni all'assistito.

La consegna all'interno del domicilio degli assistiti è rivolta agli utenti aventi diritto, qualunque sia la localizzazione del loro domicilio nell'ambito territoriale di pertinenza delle Aziende sanitarie.

Il servizio di consegna a domicilio, da effettuarsi a richiesta delle singole Aziende sanitarie contraenti, prevede la consegna degli ausili all'interno del domicilio dell'assistito entro 5 (cinque) giorni lavorativi, da computarsi dal momento di ricezione dell'indirizzo di consegna da parte dell'Azienda sanitaria contraente.

Qualora l'assistito (o suoi familiari) contattati telefonicamente risultino non reperibili al domicilio il giorno e l'ora concordati con servizi competenti individuati dalle Aziende sanitarie contraenti, è fatto carico al Fornitore stesso di consegnare, al recapito postale dell'assistito, apposita cartolina recante le modalità della successiva consegna della stessa fornitura e i recapiti del Fornitore stesso per la conferma da parte dell'assistito, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda sanitaria stessa.

Nel caso di impossibilità di consegna entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della cartolina, sarà cura del Fornitore darne opportuna comunicazione ai servizi competenti individuati dalle Aziende sanitarie contraenti. Resta, comunque, ferma la responsabilità del Fornitore in ordine alla fornitura degli ausili a persona non autorizzata.

Tale servizio dovrà essere garantito anche per singolo articolo.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente comunicato dall'Azienda sanitaria contraente, a insindacabile giudizio dell'Azienda sanitaria stessa, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.

In presenza di dimissioni del paziente da strutture sanitarie e/o convenzionate il Fornitore dovrà provvedere alla consegna - entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di consegna - alla fornitura presso il domicilio dell'assistito degli ausili prescritti dall'Ufficio competente dell'A.S.L. in base alle esigenze specifiche dello stesso.

L'attività di consegna a domicilio dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna all'interno del domicilio dell'assistito.

La consegna inoltre comprende:

- tutte le attività necessarie ad installare "a regola d'arte" gli ausili, secondo le specifiche previste dal produttore e, in ogni caso, secondo le norme di sicurezza vigenti;
- tutte le regolazioni necessarie per adattare gli ausili all'assistito e le predisposizioni necessarie per il loro corretto funzionamento;
- il collaudo funzionale e di sicurezza elettrica degli ausili;
- l'addestramento degli assistiti sull'utilizzo degli ausili.

Gli ausili consegnati a ciascun assistito dovranno essere accompagnati, in tutti i casi, da apposito documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, descrizione, codici ISO ecc.), numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data

della Richiesta di Consegna, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato, debitamente sottoscritto dall'assistito o da suoi familiari a comprova dell'avvenuto ritiro, redatto in 5 (cinque) copie di cui:

- ✓ una copia per l'assistito destinatario;
- ✓ due copie per il Fornitore, di cui una da allegare alla fattura;
- ✓ una copia per l'Azienda sanitaria competente
- ✓ una copia per la Ditta aggiudicataria del servizio di gestione manutentiva e della logica distributiva degli Ausili per Disabili individuata indicata da ciascuna A.S.L., che provvederà all'immatricolazione del bene

Il documento di consegna dovrà essere firmato per ricevuta dall'utente o da chi per esso.

Tale documento attesta la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto.

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella Richiesta di Consegna potrà essere accertata dai servizi competenti individuati dalle Aziende sanitarie contraenti in un secondo momento e dovrà comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

La dichiarazione di ricevuta della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa entro gli stessi termini previsti per la consegna a domicilio in urgenza, con altra avente i requisiti richiesti.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La merce non ritirata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dei servizi competenti individuati dalle Aziende sanitarie contraenti che ha inoltrato la Richiesta di Consegna, di fornire un prodotto con caratteristiche tecniche uguali o equivalenti alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative.

In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara.

Gli ausili consegnati al domicilio per paziente saranno forniti sotto la cura e responsabilità della Ditta aggiudicataria garantendo la riservatezza dell'utente, in ossequio al D.Lgs. n.196/2003 nonché alle disposizioni emanate dal Garante per la Protezione dei dati personali con Delibera N. 520 del 21/11/2013.

I mezzi di trasporto, idonei al "trasporto merci" oggetto del presente appalto, non dovranno recare scritte pubblicitarie che consentano l'individuazione della patologia dei pazienti cui viene consegnato l'ausilio.

Le attività di addestramento saranno finalizzate a curare l'istruzione e l'assistenza agli assistiti, loro familiari o assistenti personali ("care-giver") sulle seguenti tematiche:

- caratteristiche tecniche e tecnologiche degli ausili;
- modalità di corretto utilizzo degli stessi (es. l'utilizzo di un sollevatore);
- informative di tipo procedurale (ad es. cosa fare e chi contattare in caso di guasto, malfunzionamento, rottura, sostituzione od inutilizzo del presidio, utilizzo del bene in comodato d'uso, modalità di pagamento per rotture dovute a dolo o imperizia nell'utilizzo dell'ausilio).

Le istruzioni sull'utilizzo e sulla manutenzione degli ausili dovranno essere rilasciate anche a mezzo di indicazioni scritte: a tal fine il Fornitore aggiudicatario è tenuto a fornire il manuale d'uso di ogni ausilio consegnato, anche in lingua italiana.

L'avvenuta attività di addestramento e il conseguente rilascio della documentazione richiesta dovrà essere riportata su apposita scheda di addestramento (il cui contenuto di dettaglio sarà concordato tra l'Azienda sanitaria competente per territorio ed il Fornitore aggiudicatario) sottoscritta dal tecnico incaricato, dall'assistito o suoi familiari e, se previsto dalle procedure aziendali, dai servizi competenti individuati dalle

Aziende sanitarie contraenti. Tale scheda dovrà essere unita al documento di trasporto da consegnare all'Azienda sanitaria di riferimento.

Il paziente o familiare o caregiver dovrà inoltre firmare il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali ed ogni altro documento necessario, compresa la dichiarazione di essere a conoscenza che gli ausili sono di proprietà Asl, forniti in comodato d'uso, e dovranno essere restituiti integri e perfettamente funzionanti, pena il rimborso totale o parziale del costo dell'ausilio.

I costi di riparazione per rotture dovute a incuria o dolo - vedasi punto 3.7 - saranno imputate all'utente.

Il personale qualificato dovrà essere munito di idoneo cartellino di identificazione con foto, nominativo e Azienda di appartenenza.

Contestualmente alla consegna, il Fornitore aggiudicatario è tenuto a verificare tutti gli ausili consegnati, provvedendo ad accertare:

- la corretta funzionalità dell'ausilio;
- per gli ausili elettromedicali, la rispondenza alla normativa di sicurezza e prova di accettazione secondo le norme CEI, con particolare riferimento alla CEI 3783 R.

Le operazioni di verifica dovranno essere svolte da personale qualificato.

Le risultanze di tale attività dovranno essere riportate su un "verbale di verifica" che, per ogni ausilio consegnato, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- data della verifica;
- nome dell'assistito e indirizzo del domicilio;
- attività svolte sull'ausilio e risultanze;
- nome e qualifica del tecnico incaricato della verifica.

Il verbale dovrà essere sottoscritto dal tecnico incaricato, dall'assistito o suoi familiari e, se previsto dalle procedure aziendali, dal personale competente dell'Azienda sanitaria contraente.

Tale verbale dovrà essere unito al documento di trasporto e trasmesso ai servizi competenti individuati dalle Aziende sanitarie contraenti nonché alla Ditta aggiudicataria del servizio di gestione manutentiva e della logica distributiva degli Ausili per Disabili indicata da ciascuna A.S.L..

Il Fornitore aggiudicatario è responsabile della correttezza delle attività svolte.

La verifica da effettuarsi al domicilio dell'assistito si intende non sostitutivo del collaudo effettuato, nelle modalità e nei tempi previsti dal D.M. n. 332/99, dallo specialista prescrittore o dalla unità operativa dell'Azienda sanitaria contraente.

La Ditta aggiudicataria - qualora il presidio (consegnato al domicilio del paziente) dovesse essere collegato a fonti di energia elettrica - dovrà garantire che il suo incaricato verifichi l'adeguatezza degli impianti, dandone informazione ai servizi competenti individuati dalle Aziende sanitarie contraenti in caso di inadeguatezza.

3.4.3 Consegna presso il distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria

Per alcune tipologie di ausili la Ditta aggiudicataria dovrà individuare nell'ambito di ciascun Distretto almeno un Distributore Convenzionato presso il quale l'utente potrà ritirare l'ausilio nelle misure e nelle forme più confacenti alle proprie necessità. In alternativa l'Aggiudicatario dovrà rendere con proprio campionario fattibile a domicilio dell'utente la scelta più appropriata.

Gli ausili per i quali è prevista detta forma di distribuzione sono quelli contraddistinti dai seguenti codici ISO:

- | | |
|-------------------|---|
| ➤ ISO 09.06.12-18 | Ausili per la protezione del corpo |
| ➤ ISO 06.30 | Protesi non di arto |
| ➤ ISO 03.33.09 | Ausili antidecubito – Attrezzature speciali antidecubito. |

Secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico, potranno essere consegnati all'utente, secondo le indicazioni contenute nella richiesta di consegna, presso il distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria e che sarà da quest'ultima indicato in sede di aggiudicazione.

E' richiesta la presenza in ogni Distretto A.S.L. di almeno un distributore convenzionato con la Ditta aggiudicataria.

3.5 Gestione informatizzata

La Ditta dovrà attivare una procedura per la gestione informatizzata del servizio cui accedere in via telematica o tramite portale web, che permetta agli Uffici delle AA.SS.LL. la conoscenza in tempo reale di almeno i seguenti dati:

- *Stato degli ordini.* Percorso della pratica con indicazione dei tempi (data di ricezione dell'autorizzazione, data di fornitura)
- *Quantitativo e tipologia dei presidi consegnati ai pazienti/Magazzino dedicato.* Con la precisazione della sede di consegna.
- *Scheda tecnica dell'ausilio e foto dell'ausilio in formato pdf.*

Alla fine di ciascun mese ed entro il giorno 10 del mese successivo la Ditta dovrà fornire all'A.S.L. la reportistica informatizzata contenente il dettaglio dei dati suesposti riferiti al mese di competenza divisi per distretto.

Il sistema informativo non sostituirà lo scambio di documenti in formato cartaceo (ad es. autorizzazione, documento di consegna, verbale di collaudo) che dovrà comunque essere garantito come previsto dal Capitolato.

Al termine dello svolgimento del servizio la Ditta aggiudicataria si impegna a fornire all'A.S.L. tutti i dati in suo possesso relativi al servizio svolto.

L'immatricolazione e l'inventario degli ausili sono demandati alla/e Ditta/e aggiudicataria/e del servizio di gestione manutentiva e della logica distributiva degli Ausili per Disabili indicato/i dalle AA.SS.LL. contraenti che dovrà/nno provvedere nel momento in cui ricevono alla Ditta fornitrice le copie dell'avvenuto trasporto e di consegna, così come previsto dal punto 3.4.2 del presente Capitolato.

Eventuale interfacciamento con il sistema informativo regionale (Sportello Polifunzionale Distrettuale) in base al progetto presentato in sede di gara.

3.6 Manutenzione

3.6.1 Assistenza tecnica periodo in garanzia

Il Fornitore Aggiudicatario dovrà garantire la buona costruzione e la buona qualità dei propri materiali, obbligandosi durante il periodo di garanzia proposto in sede di offerta tecnica, a riparare e/o a sostituire gratuitamente quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza dell'utilizzatore, da sovraccarichi oltre i limiti concettuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dall'utilizzatore, da casi fortuiti o da forza maggiore o di uso improprio dall'apparecchiatura.

Il periodo minimo di garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna.

Per gli interventi di manutenzione nel periodo in garanzia il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere tramite la/e Ditta/e aggiudicataria/e del servizio di gestione manutentiva e della logica distributiva degli Ausili per Disabili indicato/i dalle AA.SS.LL. contraenti, a cui le AA.SS.LL. stesse segnaleranno la necessità di revisione domiciliare.

La Ditta fornitrice dovrà inoltre garantire, nei primi due anni dalla fornitura, direttamente o attraverso la Ditta aggiudicataria della gestione manutentiva, una manutenzione programmata annuale per tutti gli ausili con componenti elettroniche (es. letti elettrici, sollevatori, ecc), di costo superiore a € 300,00 (IVA esclusa), così come previsto al punto 10 dell'articolo 4.3 Linee Guida emanate dalla Regione Liguria con Deliberazione N. 642 del 30/5/2014.

3.6.2 Assistenza tecnica post garanzia

Per gli interventi di manutenzione post garanzia, qualora si tratti i sostituzione di parti danneggiate per usura, l'onere della riparazione dovrà essere a carico della/e Ditta/e aggiudicataria/e del servizio di gestione manutentiva e della logica distributiva degli Ausili per Disabili indicato/i dalle AA.SS.LL. contraenti.

3.7 Periodo di prova

I primi tre mesi di fornitura ed espletamento del servizio saranno considerati quali periodo di prova. In questo periodo l'Azienda avrà la facoltà di sciogliere il vincolo negoziale in caso di valutazione negativa.

3.8 Obblighi della Ditta

La Ditta è tenuta, nel rispetto della normativa sulla privacy ex D.Lgs. n. 196/2003, a non divulgare i dati e le informazioni assunte in dipendenza dei servizi oggetto dell'appalto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di:

- Mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza;
- Non divulgare dati e informazioni in alcun modo e sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento dell'appalto;
- Adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita dei dati personali trattati, di accesso autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. sopra citato.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

3.9 Adeguamento della fornitura per sopravvenute disposizioni di legge

Qualora nell'arco di vigenza del contratto (eventuale rinnovo compreso) dovessero entrare in vigore nuove disposizioni di legge, modificative, sostitutive e/o integrative del D.M. 27/08/1999 n. 332 che abbiano riflesso sulle forniture disciplinate dal presente Capitolato la Centrale procederà a definire eventuali "assimilazioni" dei nuovi ausili ai precedenti ausili in regime di invarianza di prezzo.

Qualora il passaggio dai precedenti ausili ai nuovi prodotti inseriti nel N.T. determini variazioni sostanziali nella funzione dell'ausilio, la Centrale procederà a eventuali rinegoziazioni e/o all'approvvigionamento mediante nuove procedure ad hoc.

In detto caso opera il recesso sui prezzi dal precedente contratto per i prodotti interessati dalla variazione nel nuovo N.T..

Art. 4 – CONTROLLI SULLA FORNITURA

Sono riconosciute a ciascuna A.S.L. ampie facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune, al fine di accertare la conformità del servizio rispetto ai termini contrattuali e al livello delle prestazioni rese e quant'altro riferibile all'espletamento servizio.

Il controllo dell'esatto e puntuale espletamento del servizio sarà effettuato, anche mediante ispezioni nel magazzino dell'impresa aggiudicataria o al domicilio dell'utenza, avvalendosi di personale ASL all'uopo incaricato.

Tali controlli riguarderanno, tra l'altro:

- l'idoneità dei locali della Impresa aggiudicataria adibiti a magazzino e officina;
- l'attività di manutenzione e igienizzazione dei dispositivi;
- l'adeguata istruzione all'uso al paziente o ai suoi familiari;
- il rispetto dei tempi previsti per l'attività di ritiro e consegna;
- il personale impiegato.

La Ditta aggiudicataria si obbliga in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a consentire all'A.S.L. tutte le necessarie verifiche circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, prestando, a richiesta, tutta la collaborazione del caso.

La Ditta aggiudicataria è pertanto obbligata a consentire nei propri locali tutte le verifiche, i sopralluoghi, le attività ispettive degli Uffici A.S.L. preposti.

Nel caso la Ditta aggiudicataria, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste, secondo le modalità e nei termini di consegna richiesti, sarà facoltà di ciascuna A.S.L. provvedere immediatamente all'esecuzione del servizio nei modi giudicati più opportuni rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire prospetti riassuntivi dell'attività mensile, sia su supporto informatico, sia in formato cartaceo, debitamente firmato da un rappresentante della Ditta stessa e, per accettazione, dal personale preposto individuato da ciascuna A.S.L..

Ogni A.S.L. avrà comunque la facoltà di concordare con la Ditta aggiudicataria, l'invio della reportistica in base alle proprie necessità e procedure organizzative.

Qualora la Ditta nel corso dell'appalto dovesse variare, nel rispetto delle condizioni contrattuali, qualsiasi procedura o modalità attuativa, dovrà prima sottoporre la variazione alle A.S.L. e – ottenuta l'approvazione – provvedere a sue spese a formazione ed addestramento del personale A.S.L. sulle nuove procedure.

Art. 5 – ADEGUAMENTI NORMATIVI

Qualora nell'arco di vigenza del contratto (eventuale rinnovo compreso) dovessero entrare in vigore nuove disposizioni di legge, sostitutive e/o integrative del D.M. 27/08/1999 n. 332 che abbiano riflesso sulla fornitura e/o sui servizi disciplinati dal presente Capitolato:

- la Centrale procederà a ridefinire i contenuti contrattuali mediante "assimilazione" di nuovi codici ausilio con i vecchi codici, in regime di invarianza di prezzo
- qualora la nuova disciplina determinasse variazioni nei prodotti del N.T. la Centrale procederà a valutare caso per caso la possibilità di proseguire l'affidamento anche eventualmente rinegoziando le condizioni di remunerazione della fornitura.

Art. 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Al fine della formulazione di un'offerta equa e remunerativa che tenga conto dello svolgimento della fornitura e la perfetta esecuzione della stessa le Ditte partecipanti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ampiezza geografica, le caratteristiche territoriali e l'ubicazione dei luoghi ove dovrà avvenire la consegna degli ausili.

Dovranno anche prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura.

Art. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. Ogni singola Azienda Sanitaria utilizzatrice indica gli estremi a cui inviare le stesse nell'Ordinativo di Fornitura.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, e s.m.i..

Gli interessi scaduti non producono interessi.

E' fatto divieto alla Ditta fornitrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, di interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 270/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda Sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

Art. 8 – PENALITA'

Per la caratteristica di pubblico servizio, l'attività oggetto del presente Capitolato non potrà essere sospesa.

La mancata effettuazione della fornitura rappresenta inadempimento contrattuale e consente a ciascuna A.S.L. di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando il deposito cauzionale definitivo.

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:
 - a) in caso di ritardo sulla effettuazione delle prestazioni non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,06% sul valore contrattuale complessivo al netto dell'iva. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla Centrale di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modifiche, e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;
 - b) in caso di mancata effettuazione parziale o totale, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore delle mancate prestazioni; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
 - c) in caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS

potrà procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione.
3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.
4. Le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio di fornitura inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 9 – CONVENZIONE DI FORNITURA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale secondo le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura per ciascuna delle ditte aggiudicatrici della fornitura.

Con l'Ordinativo di Fornitura le aziende sanitarie comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

La Convenzione di fornitura disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. brevetti industriali e diritto d'autore
5. cessione del contratto
6. subappalto
7. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
8. cauzione definitiva
9. trattamento dei dati personali
10. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse riguardare i rapporti tra Centrale e fornitori, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

Per le controversie relative alla mera esecuzione del contratto e perciò i rapporti tra aziende sanitarie contraenti e fornitori o Ditta aggiudicataria, territorialmente competenti in via esclusiva saranno il Tribunale di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse aziende sanitarie contraenti.

Art. 11 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e al Regolamento attuativo del Codice degli Appalti di cui al D.P.R. 05/10/2007 n. 207.